



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Data 17-12-2024	OGGETTO: RICOGNIZIONE / RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017
------------------------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Bovo Massimo	Sindaco	Presente
Spuma Francesco	Consigliere	Assente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Lorena Marco	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Colliplino Alessandro	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Soffritti Renato	Consigliere	Presente
Viaro Bruno	Consigliere	Presente
Merenda Manuela Clara	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 10

Totale assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il ViceSegretario Comunale **Pertile Dott.ssa Samantha**

Il Presidente Sig. Bovo Massimo nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 41
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO RICOGNIZIONE / RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS N. 100/2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra brevemente la proposta elencando le partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Parona.

Il Consigliere Soffritti chiede quale vantaggio può avere il Comune di Parona a partecipare in queste società, con partecipazioni esigue, ed in particolare in A.S. Mortara.

Il Sindaco risponde che la partecipazione in A.S. Mortara deriva da precedenti determinazioni, dopo la Società Multiservizi, quando in realtà è nata Pavia Acque. Specifica che è una partecipazione che hanno il Comune di Parona ed i Comuni di Cilavegna e Castello d'Agogna.

Afferma che in realtà fino ad ora non è servito quasi a nulla, anche perché alla partecipazioni alle assemblee con una quota così bassa nulla si può decidere. Non è detto però che non possa servire in futuro perché adesso A.S. Mortara sta sviluppando una strategia importante di multiservizi, vale a dire verde, raccolta rifiuti, pulizia delle strade, ecc. Il Comune di Mortara ha intenzione di affidare tutti servizi comunali ad A.S. Mortara e lo può fare perché è azionista e senza fare un bando di gara. Non è detto che anche il Comune di Parona in futuro possa usufruire di quei servizi, pagando, evitando gare e sorprese di ditte che si presentano all'oscuro. Quindi di fatto non porta nulla ma al contempo non si spende nulla e tutto sommato essere partecipi alle assemblee anche per verificare quello che succede a Mortara, appare sicuramente una cosa positiva.

Il Consigliere Soffritti dichiara l'astensione spiegando che possono esserci dei motivi per la partecipazione che possono essere giustificati ma per altri versi vi erano

motivazioni che non condivide, perché ci sono state delle realtà, come il CLIR, un consorzio che doveva essere un consorzio di interesse per la collettività, che si è rivelato un danno per la collettività; i consorzi dovrebbero abbassare i costi dei Comuni e non alzarli. Se lui fosse stato Sindaco al tempo avrebbe fatto qualsiasi cosa per uscire da un consorzio del genere come hanno fatto altri comuni, anche con cause, motivazioni ben spiegate, in parte condivise.

Al termine degli interventi,

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che:

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi; quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
 1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
 2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
 3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
 4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda

alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate e che tale provvedimento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione..."*;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RILEVATO che il Comune di Parona:

- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 18/12/2018 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2017 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2019 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2018 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2020 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2019 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11/12/2021 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2022 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;
- con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 13/12/2023 ha deliberato la ricognizione al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

TENUTO CONTO che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui

all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Parona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività

prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs.175/2016;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 12 novembre 2024, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute 31 dicembre 2023 che risulta utilmente impiegabile anche all'analisi da condursi;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione per l'anno 2023;

CONSIDERATO che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Vicesegretario Comunale-Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento constatata la necessità di rendere immediatamente operativa la ricognizione di cui trattasi attraverso la conclusione del procedimento;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.g. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Soffritti, Viaro, Merenda);

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione/razionalizzazione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Parona detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2023, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Parona di cui alle schede, allegato B), finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 pubblicato, in data 12 novembre 2024, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF;
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato B) alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
 - a. A.S. Mortara S.p.a.;
 - b. GAL Risorsa Lomellina S.r.l.;
 - c. A.S.Mare S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a.;
 - d. ASMia S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a.;
 - e. Pavia Acque S.c.a.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mare S.r.l.;
4. Di dare atto altresì che:

- a. per la società GAL Lomellina S.r.l., partecipata direttamente e indirettamente per il tramite di C.L.I.R. S.p.a., risultano già in corso le procedure di liquidazione;
 - b. per la società Broni Stradella Pubblica S.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a., risultano già in corso le procedure di dismissione, finalizzate all'alienazione delle partecipazioni;
 - c. per la società L.D.Reti S.r.l., indirettamente partecipata per il tramite di A.S. Mortara S.p.a., in attuazione del precedente piano di revisione periodico, si sono concluse nel 2024 le procedure di cessione della quota di partecipazione detenuta da A.S. Mortara S.p.a. nella società L.D. Reti s.r.l.; la procedura, per il Comune di Parona, è stata approvata con deliberazione del C.C. n. C. n. 20 del 27.06.2024;
 - d. la Società C.L.I.R. S.p.a., partecipata direttamente ed indirettamente per il tramite di AS Mortara S.p.a. risulta posta in fallimento a seguito di sentenza n. 44/2022 emessa in data 4 luglio 2022 dal Tribunale Ordinario di Pavia; le procedure risultano tuttora in corso;
5. Di dare atto che questo ente non è presente con propri rappresentanti negli organi di governo delle società A.S. Mortara e del Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l. (allegato C);
 6. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
 7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Soffritti, Viaro, Merenda),

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 10-12-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Bovo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23-01-2025 al 07-02-2025

Addì 23-01-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 23-01-2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Pertile Dott.ssa Samantha

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 02-02-2025 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Pertile Dott.ssa Samantha